



UFFICIO DI PIANO

Via Garibaldi n. 1 08048 Tortoli (NU)

Cellulare di servizio 3401466653

www.plusogliastro.it

**AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI**

PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 112/2016
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE”.
DOPO DI NOI

Premesso che:

- **I termini per la presentazione della domanda sono stati riaperti e pertanto, coloro che non abbiano già presentato domanda, potranno accedere agli interventi previsti dalla Legge n. 112/2016 presentando apposita istanza entro e non oltre il 26 novembre 2025.**
- Gli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impegnano gli Stati a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità;
- La legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse con la senilità;
- Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre 2016, attuativo della citata legge 22 giugno 2016 n. 112, fissa i requisiti per l'accesso alle prestazioni a carico dell'apposito Fondo istituito dalla legge con una dotazione triennale di 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro dal 2018, individuando le quote di ripartizione tra le Regioni;
- La Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 52/12 del 22/11/2017, DGR n. 38/18 del 24/07/2018, DGR n. 64/13 del 28/12/2018, DGR n. 20/13 del 01/06/2021 e DGR n. 9/30 del 24/03/2022 ha approvato il programma attuativo regionale e le linee di indirizzo, ha definito gli strumenti per la valutazione multidimensionale e per la progettazione degli interventi rivolti ai beneficiari e ha istituito la vetrina catalogo dei soggetti fornitori;
- La Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 35/11 del 25/10/2023 ha introdotto nuove disposizioni, prevedendo, in particolare, che:
 - a) La seconda valutazione possa essere svolta anche con modalità semplificate secondo gli accordi operativi definiti da ciascun ambito territoriale con le UVT di riferimento;
 - b) Gli importi disponibili per gli interventi di supporto alla domiciliarità (tipologia B) siano integrati con un incremento di diecimila euro per ogni annualità (prima annualità 10.000+10.000, seconda annualità 8.000+10.000);

- La Direzione generale delle Politiche Sociali disponga la riapertura del catalogo delle proposte progettuali, allocato sulla piattaforma digitale SUS, a seguito di una capillare attività di preinformazione e sensibilizzazione da parte degli Ambiti territoriali nei confronti degli enti del terzo settore.
- All'Ambito Territoriale del PLUS Ogliastro è stato assegnato un finanziamento di un importo complessivo di € 301.611,09;

Art. 1. Oggetto dell'Avviso

Costituisce oggetto del presente Avviso la procedura per l'individuazione dei beneficiari degli interventi finanziati nell'ambito del programma regionale "Dopo di noi", destinato a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Art. 2. Finalità e obiettivi

L'obiettivo principale del programma attuativo regionale "Dopo di noi", Legge n. 112/2016, è la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome per persone con disabilità grave. Le azioni previste saranno portate avanti attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi volti a favorire:

- l'accrescimento della consapevolezza e l'accompagnamento verso l'autonomia;
- la promozione dell'inclusione sociale per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione;
- la deistituzionalizzazione e il supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
- la realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale.

Art. 3. Interventi e Servizi

Gli interventi e servizi ammessi al finanziamento nell'ambito del Programma sono quelli previsti nell'art.5, comma 4, del DM del 23.11.2016, lettere **A), B) e D)**.

Relativamente alla lettera A) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, o per la deistituzionalizzazione di cui all'art.3, comma 3, del decreto ministeriale sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:*

- Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari condotti da operatori qualificati per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita del proprio figlio dal nucleo familiare;
- Interventi di distacco temporaneo da casa con previsione di cicli di weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni e di esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;
- Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati;
- Laboratori per l'indipendenza: servizi di sollievo con orientamento alle autonomie, per periodi limitati come week end e soggiorni estivi, per sviluppare capacità di autodeterminazione in ambiente domestico e relazionale;

- Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e accompagnamento alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative dei ragazzi, anche attraverso attività di housing sociale per creare le condizioni di transizione naturale dal “durante al dopo di noi”.

Relativamente alla lettera B) *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui all’art.5, comma 4, del decreto (gruppi appartamento/cohousing), sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:*

- Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al contesto relazionale e affettivo per avvicinare la persona con disabilità a una dimensione nuova e parallela a quella della famiglia;
- Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”;
- Messa a sistema di progetti di autonomia già consolidati sul territorio a supporto di esperienze di coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete familiare;
- Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli che regolano le strutture residenziali;
- Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o località periferiche connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

I servizi finanziabili per l’attivazione delle suddette tipologie possono prevedere spese per assistenza socio assistenziale o socio educativa (personale di supporto quali assistenti personali, educatori etc.), spese di affitto locali etc.

Le soluzioni alloggiative devono avere capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto, requisiti strutturali previsti dalle norme per le case di civile abitazione, rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione rischi, rispetto dei requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna, spazi interni tali da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

Le soluzioni alloggiative gestite dagli Enti del terzo settore devono essere autorizzate a funzionare ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

Relativamente alla lettera D) *Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art.5, comma 4, sono finanziabili le seguenti tipologie di spese:*

- Spese di adeguamento e locazione di abitazioni, incluse le abitazioni di origine o gruppi appartamento o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Non sono ricomprese spese per la realizzazione o l’acquisto di nuove costruzioni. I gruppi appartamento e le soluzioni di co-housing sociale non possono avere una capienza superiore a n. 5 posti letto.
- Spese di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli spazi interni;
- Spese per impianti e tecnologie per la domotica sociale;
- Spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana.

Tutti gli interventi sulle risorse del fondo devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate nell’art 19 comma 1 della Convenzione ONU cioè il pieno godimento della persona con disabilità a vivere inclusa nella società con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone.

Gli interventi possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d’uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l’utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.

In generale è necessario specificare che a carico delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono ammissibili solo le spese di rilevanza sociale.

Art. 4. Beneficiari

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono le persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell'art.3 comma 3 della L 104/1992, prive del sostegno familiare la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità.

L'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al punto 3. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

In esito alla suddetta valutazione è in ogni caso garantita una priorità di accesso alle persone:

- Con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- Con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- Con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art.3 comma 4 del decreto ministeriale;
- Di età compresa fra i 18 e i 64 anni.

Nello stabilire la priorità di accesso si dovrà tener conto delle limitazioni all'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale e delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia.

Qualora le risorse per soddisfare i progetti personalizzati non fossero sufficienti a garantire la piena attivazione degli stessi si dovranno applicare ulteriori criteri di priorità in ragione della capacità reddituale tenendo conto dell'ISEE socio sanitario dei beneficiari, in quanto la tipologia di interventi finanziati è riconducibile al concetto di prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di cui all'art.1 del DPCM 159/2013.

Art. 5. Valutazione Multiprofessionale

Le persone con disabilità grave accedono agli interventi individuati al punto 3, previa valutazione multidimensionale che è effettuata dalle Unità di Valutazione Territoriali presenti in ogni distretto socio sanitario regionale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. La valutazione multidimensionale basata sull'approccio bio-psico-sociale comprende la classificazione della condizione di salute: funzionamento e disabilità (funzioni corporee, struttura corporea, attività e partecipazione); fattori contestuali (fattori ambientali e

personali). La valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita e in particolare almeno le seguenti aree:

- Cura della persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- Mobilità;
- Comunicazione e altre attività cognitive;
- Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

La valutazione multidimensionale costituisce il requisito fondamentale per garantire, al momento dell'avvio del progetto personalizzato, il rispetto del principio di equità nell'accesso ai servizi e una risposta appropriata ai bisogni manifestati, garantendo l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e assicurando un percorso assistenziale nella rete dei servizi che tenga conto soprattutto delle esigenze dell'interessato e delle condizioni familiari.

Al fine di garantire condizioni di accesso unitarie, l'Azienda Tutela della Salute Sardegna in modalità congiunta con i referenti dell'area sociale degli ambiti PLUS, individua gli strumenti per la valutazione professionale del bisogno, secondo i principi bio psico sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF, al fine della definizione del progetto personalizzato, così come previsto dall'art.14 della L. 328 del 2000, tenuto conto degli obiettivi specifici e dei sostegni necessari per promuovere l'emancipazione della persona con disabilità dai genitori.

Art. 6. Progetto Personalizzato

La redazione del progetto personalizzato previsto dall'art. 14 della legge n. 328/00 è posto come condizione imprescindibile per attivare il percorso di sostegno della Legge n. 112/2016. Il progetto personalizzato è il documento che, partendo da una valutazione dei bisogni, aspettative e desideri della persona con disabilità individua i vari supporti e sostegni, formali (istituzionali) ed informali, che possono permettere alla persona di partecipare alla vita sociale e vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Il progetto personalizzato deve mettere al centro la persona e definire risposte condivise, appropriate ai suoi bisogni e alle sue aspettative, rimodulando gli obiettivi al modificarsi delle necessità, deve prevedere strumenti flessibili e modulari affinché si possano valutare i bisogni in maniera da adattare le risposte agli elementi qualificanti della vita: formazione e istruzione, lavoro, costruzione dell'autonomia e soluzioni per l'abitare.

Il progetto personalizzato deve essere sviluppato assicurando la più ampia partecipazione della persona con disabilità grave con un approccio multidimensionale ovvero, al di là dei bisogni sanitari e sociali a cui i servizi sono tenuti a dare risposte, deve considerare le attitudini, i desideri e le legittime aspettative della persona, assicurare il miglioramento del grado di autonomia e/o della qualità della vita della persona e fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:

- Benessere fisico;
- Benessere materiale;
- Benessere emozionale;
- Autodeterminazione;
- Sviluppo personale;
- Relazioni interpersonali;
- Inclusione sociale;
- Diritti ed empowerment.

Se la persona con disabilità grave non si trova nella condizione di esprimere pienamente la sua

volontà, dovrà essere sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi. A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, e devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso. Tale figura è individuata mediante decisione condivisa all'interno della rete di tutti gli attori coinvolti nel progetto e deve trattarsi necessariamente di un professionista. Il progetto personalizzato individua gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sociale, sanitario ed educativo, le figure professionali ad essi preposti, il responsabile del caso preposto al loro coordinamento, le modalità e i tempi di attuazione, nonché i relativi costi e la loro ripartizione tra i diversi attori. Assicura inoltre il monitoraggio degli interventi in termini finanziari e di acquisizione dei dati relativi all'impatto che i supporti e i servizi resi hanno prodotto sulla qualità della vita della persona. Il progetto personale che si configura come un contratto deve essere redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto da tutti gli attori.

Il progetto personalizzato dovrà essere predisposto congiuntamente dal soggetto erogatore (scelto dalla vetrina dei Progetti di Inclusione Sociale della RAS) e dal beneficiario o da chi ne tutela gli interessi.

Il progetto personalizzato inoltre deve contenere il budget di progetto che costituisce la modalità attraverso cui si impegnano le risorse e si definiscono gli obiettivi.

Art. 7. Budget Di Progetto

Il budget di progetto deve favorire, nell'ambito dell'integrazione socio sanitaria, la dinamizzazione di un mix di risorse economiche, professionali e umane tra cui quelle di cui già dispongono gli individui beneficiari, e il coinvolgimento dei diversi servizi sanitari e sociali, dei soggetti privati profit e no profit, delle associazioni necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del beneficiario.

Il budget di progetto pertanto integra tutte le risorse a vario titolo disponibili per la realizzazione del progetto (del soggetto, della famiglia, della ASSL, del Comune e di altri soggetti istituzionali e sociali, nonché quelle relative all'intervento "Dopo di noi"). Il budget di progetto si fonda su prestazioni flessibili, definite non sulle caratteristiche dell'offerta disponibile, ma sulla base dei reali diritti di cittadinanza della persona. L'unità di valutazione territoriale valuta i bisogni assistenziali con riferimento al budget di progetto, definisce l'intensità degli interventi e promuove quanto è necessario per la loro migliore realizzazione.

Nella definizione del budget di progetto, pertanto, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- La valutazione multiprofessionale basata sull'approccio bio-psico-sociale;
- La progettazione personale che comprende il pieno coinvolgimento della persona con disabilità o di chi la rappresenta, il diritto di scelta fra opzioni diverse, la previsione di revisioni o di verifiche nel tempo, l'individuazione delle risorse necessarie, l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi di progetto, l'individuazione ex ante degli eventuali criteri di rendicontazione o di controllo formale, la definizione delle responsabilità degli attori (persona, famiglia, servizi coinvolti), l'individuazione del case manager;
- Le fonti di finanziamento;
- La valutazione di esito.

Le risorse disponibili devono essere adeguate e proporzionate al progetto e rapportate alla sua durata. Il budget per ciascun progetto personalizzato, a valere sulle risorse del Fondo per il “Dopo di noi”, non potrà essere superiore a € 10.000,00 pro-capite per la 1° annualità e a € 8.000,00 per la 2° annualità, così come indicato nella Deliberazione n. 20/13 del 1.06.2021 “Programma attuativo regionale ‘Dopo di noi’. Integrazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 52/12 del 22.11.2017, n. 38/18 del 24.7.2018, n. 64/13 del 28.12.2018 e n. 19/10 del 10.4.2020”.

Il DGR n. 35/11 del 25/10/2023 prevede che gli importi disponibili per gli interventi di supporto alla domiciliarità (tipologia B) siano integrati con un incremento di diecimila euro per ogni annualità (prima annualità 10.000+10.000 seconda annualità 8.000+10.000).

Art. 8. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante (tutore/amministratore di sostegno) dovrà essere presentata utilizzando lo specifico format con le seguenti modalità:

- 1) PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneditortoli.it indicando come oggetto **“Domanda di ammissione al progetto personalizzato L. 112/2016 - DOPO DI NOI.**
- 2) Consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Tortolì, Via Garibaldi n.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30 e il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:30, (farà fede il timbro di accettazione dell'ufficio protocollo).

Le istanze dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 26 novembre 2025.

All'istanza deve essere allegata:

- Profilo di funzionamento - Allegato B
- Scheda di valutazione delle autonomie - Allegato C.
- ISEE socio sanitario
- Copia carta d'identità e codice fiscale del destinatario del programma, del dichiarante (Rappresentante legale / tutore / amministratore di sostegno) in corso di validità.

Art. 9. Pubblicità

Il presente Avviso con i relativi allegati verrà pubblicato nell’Albo pretorio del Comune di Tortolì e nella home page del sito internet istituzionale del Comune Tortolì (www.comuneditortoli.it) e del PLUS Ogliastro (www.plusogliastro.it) e nei rispettivi Albi e siti istituzionali degli Enti Locali dell’Ambito Territoriale del PLUS Ogliastro e della ASL Ogliastro.

Art. 10. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’Art. 5 della l. 241/1990, la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Lisa Lai, che potrà essere contattata al numero di cellulare di servizio 3401466653, e all’indirizzo di posta elettronica info@plusogliastro.it

Art. 11. Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE)

I dati acquisiti con la domanda:

- a) Sono raccolti dal Comune di Tortolì per essere utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare i contributi economici previsti dal presente avviso;
- b) Possono essere comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- c) Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento, al responsabile del trattamento dei dati per farli

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione alle norme vigenti. Nel caso la richiesta del titolare renda improcedibile l'istruttoria, il buono spesa richiesto non sarà erogato;

- d) Il Comune di Tortolì è titolare del trattamento dei dati, e si occupa di acquisire la domanda e procedere all'istruttoria.

Art. 12. Controlli

Il Comune di Tortolì si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in suo possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento delle Autorità competenti. Nel caso di false dichiarazioni al fine di ottenere indebitamente i benefici previsti dal presente Avviso si procederà ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 15/68 e dell'art. 485 del Codice Penale con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e con la richiesta della restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

Documenti allegati al presente avviso

- Modulo di domanda - Allegato A
- Profilo di funzionamento - Allegato B
- Scheda di valutazione delle autonomie - Allegato C.

La Responsabile dell'Area*
Dott.ssa Luisa Loi

* Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione digitale".